

COMUNE DI BAISO
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

E PER L'EFFETTUAZIONE

DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Chiarimenti terminologici	4
Art. 3 - Classificazione del Comune	4
Art. 4 - Gestione del Servizio.....	4
Art. 5 - Attribuzioni del personale addetto	4
Art. 6 - Tariffe e maggiorazioni	4
CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	5
Art. 7 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari.....	5
Art. 8 - Superfici degli impianti per le pubbliche affissioni	5
Art. 9 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni.....	5
Art. 10 - Spazi per le affissioni su beni privati	5
Art. 11 - Impianti privati per affissioni dirette	6
Art. 12 - Autorizzazioni	6
Art. 13 - Competenza al rilascio dell'autorizzazione.....	7
Art. 14 - Richiesta di autorizzazione.....	7
Art. 15 - Rilascio dell'autorizzazione	8
Art. 16 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	9
Art. 17 - Anticipata rimozione.....	9
Art. 18 - Divieti e limitazioni	9
Art. 19 - Materiale pubblicitario abusivo	10
Art. 20 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti.....	11
Art. 21 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali	11

CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	11
Art. 22 - Pubblicità visiva effettuata con veicoli	11
Art. 23 - Mezzi pubblicitari gonfiabili	12
Art. 24 - Pubblicità sonora	12
Art. 25 - Dichiarazione	12
Art. 26 - Termini per il pagamento dell'imposta	12
Art. 27 - Esenzioni dall'imposta.....	12
Art. 28- Insegne di esercizio – definizione.....	12
Art. 29 - Insegne d'esercizio – criteri di valutazione e modalità d'esenzione.....	13
CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	14
Art. 30 - Servizio delle pubbliche affissioni	14
Art. 31 - Richiesta del servizio.....	14
Art. 32 - Modalità per le affissioni	14
Art. 33 - Rimborso dei diritti pagati	15
Art. 34 - Esenzioni.....	15
CAPO V- DISPOSIZIONI FINALI	15
Art. 35 - Interessi	15
Art. 36 - Limiti per i versamenti	16
Art. 37 - Norma di rinvio	16
Art. 38 - Entrata in vigore	16

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di BAISO dell'imposta di pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nei Capi I e II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 2 - Chiarimenti terminologici

1. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al citato Decreto Legislativo 507/1993.

Art. 3 - Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre 2015, quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Baiso ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 507/1993 ed ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente Regolamento, appartiene alla classe V.

Art. 4 - Gestione del Servizio

1. La gestione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata direttamente dal Comune anche nelle forme associative di cui al Titolo I, capo V del D.Lgs. 267/2000.
2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in una delle ulteriori forme previste dall'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 5 - Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo e vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Funzionario Responsabile del tributo e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art. 6 - Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le relative maggiorazioni, nell'ambito degli importi massimi previsti dalla normativa vigente, sono stabilite con apposita delibera, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio e sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno cui il Bilancio si riferisce.

2. Nel caso di mancata deliberazione al riguardo si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.

CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 7 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva e delle affissioni ad eccezione delle insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico nonché dal Regolamento edilizio. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Art. 8 - Superfici degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, riferita alla popolazione di 3315 unità registrate al 31/12/2015, non deve essere inferiore a mq. 40, pari a 60 fogli del formato 70 x 100.
2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

Art. 9 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 70% alle affissioni di natura commerciale.
2. La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati non può superare il 20% degli impianti per pubbliche affissioni.

Art. 10 - Spazi per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni possono essere individuati anche su beni privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.

3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al precedente comma e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissiva obbligatoria determinata nell'art. 8 del presente Regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Art. 11 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 9, l'Amministrazione comunale può concedere a soggetti terzi, nel rispetto della normativa vigente, l'utilizzo di impianti di pubblica affissione a fini pubblicitari, mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale devono essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti concessi, la durata della concessione, l'entità della cauzione ed il corrispettivo annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto. Il pagamento del corrispettivo non esime dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il rapporto di concessione ha termini e durata certa, comunque non superiore ai cinque anni, con espresso divieto di tacito rinnovo alla scadenza.

Art. 12 - Autorizzazioni

1. È sottoposta ad autorizzazione comunale su domanda dell'interessato la collocazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari o altre iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, su strade comunali o in vista di esse e su tutte le aree pubbliche e private all'interno dei centri abitati.
2. Al di fuori dai centri abitati la competenza a rilasciare l'autorizzazione comunale permane per quei mezzi pubblicitari che si trovano su strade di proprietà comunale o in vista di esse.
3. Sono escluse dalla competenza della suddetta Amministrazione le autorizzazioni per le installazioni su strade di proprietà non comunale al di fuori dei centri abitati.
4. Non è soggetta ad autorizzazione ma a preventiva comunicazione corredata dall'attestazione di pagamento dell'imposta, se dovuta, la:
 - a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata nei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli i qualsiasi specie fatte salve le limitazioni previste in materia dal vigente codice della strada.
5. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura superiore ad un quarto di metro quadro, è prevista la preventiva autorizzazione.

6. Il possesso dell'autorizzazione è necessario al fine di installare l'impianto di pubblicità richiesto. Il documento di autorizzazione deve essere esibito su richiesta degli addetti alla vigilanza.
7. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
8. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Art. 13 - Competenza al rilascio dell'autorizzazione

1. Competente al rilascio delle autorizzazioni per la pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, è il Servizio Tecnico Progettuale.
2. Competente al rilascio delle autorizzazioni per tutte le altre forme di pubblicità diverse da quelle di cui al precedente comma, (pubblicità fonica, esposizione locandine, cartoncini e simili, effettuata a cura degli interessati, pubblicità in forma ambulante, ecc.), salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domande, è l'Ufficio Tributi sentito il parere della Polizia Municipale.

Art. 14 - Richiesta di autorizzazione

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta di autorizzazione all'ufficio competente utilizzando la modulistica appositamente predisposta dallo stesso.
2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:
 - l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica, nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale.
3. Alla domanda deve essere allegata:
 - a) ricevuta di versamento dei diritti di segreteria – spese istruttorie nella misura stabilita;
 - b) documentazione tecnica in 2 copie, costituita da:
 - planimetria dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove si intenda collocare l'impianto pubblicitario con indicazione delle distanze stabilite dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada,
 - documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio o al sito prescelto e nella quale venga individuato l'ambiente circostante o il contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte;

- progetto dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario con le relative dimensioni,
 - relazione illustrativa con riferimento alla tipologia, ai materiali, ai colori e alle forme,
 - bozzetto del messaggio da esporre o bozzetti di tutti i messaggi previsti nel caso di impianti pubblicitari a messaggio variabile;
- c) autocertificazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, oppure atto di assenso del proprietario, se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
 - d) dichiarazione, se necessario, redatta da tecnico abilitato, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa, della spinta del vento e di tutte le condizioni necessarie a garantirne la stabilità;
 - e) nullaosta dell'Ente proprietario della strada o, in alternativa, documentazione in duplice copia da trasmettere all'Ente proprietario della strada a cura dello Sportello unico delle Attività Produttive, per l'ottenimento del predetto nullaosta;
 - f) autorizzazioni, pareri, nullaosta e simili competenza di altre autorità o enti, se del caso (Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le provincia di Modena Reggio Emilia e Ferrara, Ente gestore della ferrovia se visibile da questa, ecc.), o, in alternativa, documentazione in duplice copia da trasmettere all'Ente competente a cura dello Sportello unico delle Attività Produttive, per l'ottenimento del predetto nullaosta;
 - g) copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal regolamento per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.
 5. Per le altre forme di pubblicità dovrà essere presentata apposita richiesta di autorizzazione all'ufficio competente utilizzando la modulistica appositamente predisposta dallo stesso.

Art. 15 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'Autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
2. L'Ufficio competente esaminerà le richieste in ordine cronologico di presentazione.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
4. L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che il richiedente si impegni a provvedere alla periodica manutenzione del relativo impianto e il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzioni e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.
5. In caso di inottemperanza delle suddette prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata.
7. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 507/1993 che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento dell'obbligo tributario.

Art. 16 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata, a cura del richiedente, la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Art. 17 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 18 - Divieti e limitazioni

1. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 alle 8.00 del giorno seguente. E', altresì, vietata in modo permanente la pubblicità sonora nei

pressi dei servizi educativi, sociali e culturali negli orari di apertura e nei pressi delle sedi di culto in corrispondenza delle funzioni religiose. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita, appositamente autorizzata, quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

2. La pubblicità effettuata tramite volantinaggio inerente attività economiche deve essere autorizzata, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora, e luogo di diffusione.
3. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria purché sia indicato nel volantino in modo inequivocabile il committente responsabile e che il messaggio sia attinente il tema dell'iniziativa.
4. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini o oggetti da velivoli o veicoli.
5. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 19 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione stessa (forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione), oltre alle affissioni eseguite fuori dagli spazi approvati e a ciò destinati dal Comune.
2. E' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento, con ordinanza del Responsabile competente, a far rimuovere il materiale abusivo con le stesse modalità previste per la rimozione anticipata (precedente art. 16, commi 2 e 3).
4. L'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nei confronti di pubblicità abusiva o difforme da leggi o regolamenti si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa sia comunque effettuata. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dal munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni previsti per l'effettuazione della pubblicità.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo o di pubblicità difforme da leggi o regolamenti, si applicano le sanzioni amministrative (comprese quelle di natura tributaria qualora se ne ravvisino gli specifici presupposti) così come stabilite, ai sensi della delle vigenti disposizioni legislative. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
6. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art.24 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 20 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Art. 21 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione del Canone per l'occupazione Spazi ed Aree pubbliche ed i canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune.

CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 22 - Pubblicità visiva effettuata con veicoli

1. La pubblicità visiva effettuata su veicoli è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
2. I veicoli, carrelli e simili utilizzati come mezzi pubblicitari, posizionati lungo le strade o visibili dalle stesse nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e dal D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del CDS), la cui sosta superi 48 ore, necessitano di apposita autorizzazione in quanto impianti di pubblicità ai sensi dell'art. 47, comma 8 del D.P.R. 495/92.
La sosta deve avvenire evitando di ostruire la visibilità di altri mezzi pubblicitari preesistenti comprese le Pubbliche Affissioni.
L'autorizzazione deve essere esposta al vetro anteriore del veicolo con l'indicazione della targa e del tipo di veicolo in modo da rendere efficace il controllo da parte degli organi preposti.
3. L'imposta non è dovuta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
4. Nell'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma precedente rientrano sicuramente le seguenti fattispecie:
 - indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti per conto terzi utilizzando veicoli di loro proprietà;
 - indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese di produzione e vendita di beni e servizi che effettuano trasporti, come attività meramente

strumentale, dei beni prodotti e/o venduti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà.

Art. 23 - Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art.15 del D.L.vo n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precitato.

Art. 24 - Pubblicità sonora

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art.15, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

Art. 25 - Dichiarazione

1. Le denunce d'iscrizione, variazione o cessazione devono essere presentate direttamente al Servizio comunale Tributi o, in caso di affidamento in concessione della gestione, al Concessionario (che ne rilascia ricevuta) oppure spedite tramite posta, a mezzo fax o posta elettronica (con allegato documento d'identità) con allegata attestazione di pagamento.
2. La denuncia di cessazione deve essere presentata entro 31 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata presentazione, la pubblicità si intende prorogata e il relativo pagamento d'imposta deve essere effettuato entro il termine stabilito nel successivo art. 26.

Art. 26 - Termini per il pagamento dell'imposta

1. Il termine per il versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993 è fissato al 31 marzo di ciascun anno di riferimento.
2. Conseguentemente è fissata al 31 marzo la scadenza della prima rata di cui all'art. 9, comma 4, del citato decreto.

Art. 27 - Esenzioni dall'imposta

1. Si applicano le esenzioni indicate all'art. 17 del D.Lgs. 507/1993.
2. Sono altresì esenti dall'imposta i mezzi pubblicitari installati da soggetti titolari di apposita convenzione di intervento privato per sistemazione e conservazione di aree verdi pubbliche.
3. E' altresì esente la pubblicità comunque effettuata dalle ONLUS, come previsto dall'art.4, comma 3, del Regolamento generale delle Entrate Tributarie comunali.

Art. 28- Insegne di esercizio – definizione

1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi

natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 29 - Insegne d'esercizio – criteri di valutazione e modalità d'esenzione

1. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati¹.
2. Ai fini della relativa esenzione, sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione e le seguenti modalità:
 - a) le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione;
 - b) sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;
 - c) nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc...), oltre all'unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa";
 - d) l'esenzione prevista si applica alle insegne d'esercizio sino ad una superficie complessiva massima di mq. 5 ed è riconosciuta, sino al limite previsto, anche nel caso di pluralità d'insegne installate presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola "unità operativa"; nel caso in cui la superficie complessiva delle insegne d'esercizio superi il citato limite di mq. 5 presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola "unità operativa", l'imposta è dovuta per l'intera superficie senza detrazione alcuna;
 - e) ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d'esercizio, sono utilizzate le superfici fiscali unitarie relative a ogni singolo mezzo, ovvero quelle arrotondate ai sensi dell' art. 7, comma 2° del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507;
 - f) ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d'esercizio in relazione ad ogni singola sede o singola "unità operativa" non si considerano le cd "preinsegne" o altre forme di pubblicità ubicate sul territorio comunale;
 - g) sono altresì esonerate dal tributo, per evidenti motivi di equità e perequazione fiscale, le targhe (e simili) relative all'indicazione del nome o dell'attività dei liberi professionisti, ovvero dei soggetti di cui all'art. 2229 del Codice civile.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono mera esplicitazione ed esemplificazione della disposizione di cui al comma 1 bis dell'art. 17 del D.Lgs. n. 507/93 introdotto dalla Legge 488 del 2001 come modificato dalla L. 13/2002.

CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 30 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di BAISO costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 31 - Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare, in tempo utile al servizio Affissioni, apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, il materiale da affiggere e comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.
2. Il pagamento del diritto a mezzo c.c.p. deve essere comprovato mediante l'esibizione della relativa attestazione di versamento. Non è consentita la forma diretta di versamento del diritto relativo alle affissioni.
3. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

Art. 32 - Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza desunto dalla data delle richieste regolarmente saldate.
2. In caso di ordini pervenuti tramite posta nello stesso giorno, verrà data la precedenza al cliente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.
3. Presso il servizio affissioni è tenuto un apposito registro nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le variazioni o le aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Il servizio di urgenza potrà essere garantito, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, solo per i manifesti non aventi contenuto commerciale e durante l'orario di servizio.
6. La richiesta ed il materiale devono pervenire al servizio affissioni almeno 48 ore prima della data di affissione. Se successiva, è dovuto il pagamento del diritto d'urgenza.
7. Le imprese di pompe funebri possono affiggere direttamente gli annunci funebri negli spazi appositamente destinati nei giorni festivi e il sabato pomeriggio.

8. Non è consentita la prenotazione di un dato impianto-spazio pubblicitario per un periodo superiore ai 30 giorni, senza possibilità di rinnovo immediato ossia è vietata la somma di prenotazioni senza che tra loro intercorra una pausa utile a offrire la disponibilità dello spazio ad altro e diverso utente.

Art. 33 - Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art.22 del D.Lgs. n. 507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento s'intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

Art. 34 - Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 507/93:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
3. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

CAPO V- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi nella misura prevista dall'art.23 del Regolamento generale delle Entrate tributarie comunali.

2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi nella misura di cui al precedente comma.

Art. 36 - Limiti per i versamenti

1. Il pagamento dell' "imposta" e del "diritto" non sono dovuti per importi inferiori a € 2,50, ai sensi dell'art. 22bis del Regolamento delle Entrate.

Art. 37 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507¹ e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di Leggi e di Regolamenti in quanto applicabili in materia.

Art. 38 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, così come modificato, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017.

¹¹¹ Art. 1 ambito di applicazione, art. 2 classificazione dei comuni, art. 3 regolamento e tariffe, art. 4 categoria delle località, art. 5 presupposto dell'imposta, art. 6 soggetto passivo, art. 7 modalità di applicazione dell'imposta, art. 8 dichiarazione, art. 9 pagamento dell'imposta, art. 10 rettifica ed accertamento d'ufficio, art. 11 funzionario responsabile, art. 12 pubblicità ordinaria, art. 13 pubblicità effettuata con veicoli, art. 14 pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, art. 15 pubblicità varia, art. 16 riduzioni dell'imposta, art. 17 esenzioni dall'imposta, art. 18 servizio delle pubbliche affissioni, art. 19 diritto sulle pubbliche affissioni, art. 20 riduzioni del diritto, art. 20.1 oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti, art. 20.2 spazi riservati ed esenzione dal diritto, art. 20-bis spazi riservati ed esenzione dal diritto, art. 21 esenzioni dal diritto, art. 22 modalità per le pubbliche affissioni, art. 23 sanzioni ed interessi, art. 24 sanzioni amministrative.